



Secondo l'avvocato generale Melchior Wathelet ai cittadini dell'Unione che si spostano verso uno Stato membro del quale non hanno la cittadinanza per cercarvi lavoro possono essere negate talune prestazioni sociali

Tuttavia, quando la persona interessata vi abbia già esercitato un'attività lavorativa, tali prestazioni non le possono essere rifiutate automaticamente, senza esame individuale

Nella sentenza Dano¹, la Corte di giustizia ha recentemente dichiarato che gli Stati membri possono escludere dal beneficio di prestazioni di assistenza sociale i cittadini dell'Unione che arrivino sul loro territorio senza volontà di trovarvi un lavoro. Tale causa riguardava le prestazioni assicurative di base tedesche («Grundsicherung») volte a garantire la sussistenza dei beneficiari.

Nella presente causa, la Corte deve chiarire se siffatte prestazioni possano essere rifiutate anche ad un cittadino dell'Unione, che sia alla ricerca di un impiego dopo aver già lavorato per un certo periodo nello Stato membro ospitante.

La sig.ra Nazifa Alimanovic e i suoi tre figli, Sonita, Valentina e Valentino, posseggono tutti la cittadinanza svedese. Tutti e tre i figli sono nati in Germania, rispettivamente nel 1994, nel 1998 e nel 1999. Dopo aver risieduto all'estero, la famiglia si è nuovamente recata in Germania nel giugno 2010. Tra il giugno 2010 e il maggio 2011, vale a dire per meno di un anno, la sig.ra Alimanovic e la figlia maggiore Sonita hanno lavorato in Germania con impieghi di breve durata o misure di promozione dell'occupazione. Da allora le due donne non hanno più esercitato alcuna attività lavorativa. Dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2012 hanno percepito contributi di sussistenza per disoccupati di lungo periodo abili al lavoro («Arbeitslosengeld II»), mentre Valentina e Valentino hanno beneficiato delle prestazioni sociali per inabili al lavoro. In seguito, l'autorità tedesca competente, il Jobcenter di Berlino Neukölln, ha cessato di versare tali prestazioni ritenendo che la sig.ra Alimanovic e la figlia maggiore Sonita, in quanto richiedenti lavoro stranieri, così come, di conseguenza, Valentina e Valentino, non avessero diritto alle prestazioni. Infatti, secondo la legislazione tedesca, tali prestazioni non spettano agli stranieri (e ai loro familiari), il cui diritto di soggiorno sia giustificato solo dalla ricerca di un impiego. Investito della controversia, il Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale, Germania) ha chiesto alla Corte se siffatta esclusione sia compatibile con il diritto dell'Unione.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Melchior Wathelet parte dal presupposto che le prestazioni controverse, così come nella causa Dano, mirino (perlomeno in maniera preponderante) a garantire i mezzi di sussistenza necessari a condurre un'esistenza conforme alla dignità umana, e non invece a facilitare l'accesso al mercato del lavoro (oppure solo a titolo secondario). Ne consegue che tali prestazioni devono essere qualificate come prestazioni di assistenza sociale ai sensi della direttiva «cittadinanza dell'Unione»^{2 3 4}.

¹ Sentenza della Corte dell'11 novembre 2014, Dano ([C-333/13](#)), v. anche il comunicato stampa [n. 146/14](#).

² Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche in GU L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

Pur ricordando che è vietato discriminare un cittadino dell'Unione in ragione della sua nazionalità, la direttiva contiene una deroga a tale principio per le prestazioni di assistenza sociale. Infatti, secondo la direttiva, uno Stato membro non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo di ricerca di un posto di lavoro per i cittadini dell'Unione che siano entrati nel suo territorio a tal fine.

Secondo l'avvocato generale, tale eccezione deve essere interpretata restrittivamente e le limitazioni che ne derivano devono essere legittime. Egli propone, di conseguenza, di **distinguere tre ipotesi**:

a) **un cittadino di uno Stato membro che si rechi sul territorio di un altro Stato membro e che vi soggiorni** (da meno di tre mesi ovvero da più di tre mesi) **senza l'obiettivo di ricercarvi un lavoro può legittimamente**, come ha dichiarato la Corte nella sentenza Dano, **essere escluso dalle prestazioni di assistenza sociale per preservare l'equilibrio finanziario del sistema di assistenza sociale nazionale**;

b) , **una tale esclusione è parimenti legittima**, per le medesime ragioni, **rispetto al cittadino di uno Stato membro che si rechi sul territorio di un altro Stato membro *al fine di* ricercarvi un lavoro**;

c) l'avvocato generale ritiene invece che **le prestazioni non possano essere automaticamente rifiutate al cittadino di uno Stato membro che soggiorni da più di tre mesi sul territorio di un altro Stato membro e che ivi abbia svolto un'attività lavorativa**,

È vero che un cittadino dell'Unione che abbia svolto sul territorio nazionale un'attività lavorativa per meno di un anno può, in conformità con il diritto dell'Unione, perdere la propria qualità di lavoratore dopo sei mesi di disoccupazione (nel caso della sig.ra Alimanovic e di sua figlia Sonita ciò è avvenuto nel dicembre 2011).

Tuttavia,⁵ **escludere automaticamente un cittadino dell'Unione dal beneficio di prestazioni di assistenza sociale quali quelle controverse al di là di un periodo di sei mesi di disoccupazione involontaria, dopo un'attività professionale inferiore ad un anno, senza autorizzarlo a dimostrare il suo collegamento reale con lo Stato membro ospitante contrasta con il principio di uguaglianza** .

A tal proposito, oltre agli elementi che emergono dal contesto familiare (come la scolarità dei figli), la ricerca effettiva e concreta di un lavoro per un periodo ragionevole, è un elemento atto a dimostrare l'esistenza di un tale collegamento con lo Stato membro ospitante. A tal fine dovrebbero altresì essere presi in considerazione l'esercizio in passato di un'attività lavorativa o anche il fatto di aver trovato un nuovo lavoro dopo avere presentato la domanda di prestazioni sociali.

Al di là delle questioni del Bundessozialgericht, l'avvocato generale Wathelet sottolinea che, **qualora risulti dimostrato che i figli Valentina e Valentino Alimanovic sono regolarmente scolarizzati in un istituto situato in Germania** (il che dovrà essere verificato dal Bundessozialgericht), **essi sono titolari, unitamente alla madre, la sig.ra Alimanovic, di un diritto di soggiorno sul territorio tedesco in virtù del diritto dell'Unione**.

Infatti, i figli di un cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia l'effettivo affidamento possono avvalersi, in quest'ultimo Stato,

³ L'avvocato generale Wathelet parte inoltre dal presupposto che si tratti anche di prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1 e rettifica in GU L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GU L 338, pag. 35).

⁴ Egli ritiene che in caso contrario occorrerebbe esaminare la compatibilità dell'esclusione delle prestazioni di cui trattasi alla luce delle disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori contenute nei trattati dell'Unione. Nell'ambito di un siffatto esame dovrebbe applicarsi il medesimo ragionamento.

⁵ Quale sancito dai trattati dell'Unione e precisato dal regolamento n. 883/2004 e dalla direttiva 2004/38.

di un diritto di soggiorno **per il semplice fatto che il diritto dell'Unione⁶ conferisce loro un diritto di accesso all'istruzione.** Il loro diritto di soggiorno non dipende dalle condizioni definite nella direttiva «cittadinanza dell'Unione» (tra cui figura quella di disporre di risorse sufficienti ed un'assicurazione malattia completa). **Di conseguenza, l'esclusione dalle prestazioni di assistenza sociale, prevista dalla normativa tedesca, non risulterebbe applicabile alla sig.ra Alimanovic, né ai suoi due figli minori,** poiché essa riguarda esclusivamente le persone «il cui diritto di soggiorno sia giustificato unicamente dalla ricerca di un lavoro e i loro familiari».

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

⁶ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141, pag. 1).